

Determinazione 11 luglio 2018 n. 9/2018

Disposizioni in materia di acquisizione della documentazione ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB per i Comuni ricadenti nel regime semplificato d'ambito ai sensi della legge 124/17, come attuata con deliberazione 905/2017/R/GAS

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E *UNBUNDLING* DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

11 luglio 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222", come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 905/2017/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione (di seguito: Direzione Infrastrutture) dell'Autorità 14 marzo 2014, n. 5/2014 (di seguito: determinazione 5/2014);
- la determinazione del 11 luglio 2018 n. 8/2018 del Direttore della Direzione Infrastrutture.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 124/17 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto norme per la semplificazione dell'*iter* per la valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con la deliberazione 905/2017/R/GAS, in attuazione delle previsioni di cui alla legge 124/17, l'Autorità ha approvato:
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB da parte dell'Autorità sia svolto secondo tre regimi:
 - a) regime ordinario individuale per Comune;
 - b) regime semplificato individuale per Comune;
 - c) regime semplificato d'ambito *ex* legge 124/17.
- l'articolo 24, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS ha previsto che ai fini dell'ammissione alla procedura di verifica VIR-RAB semplificata d'ambito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, la stazione appaltante renda disponibile all'Autorità la certificazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17 secondo modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture;
- l'articolo 24, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS ha previsto che la modulistica relativa alla certificazione sia stabilita con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture;
- l'articolo 25, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS ha previsto che l'Autorità ritenga idonee, ai fini dell'ammissione al regime semplificato d'ambito, le certificazioni rilasciate dagli Enti locali concedenti o dalla stazione appaltante se delegata dagli Enti locali concedenti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto 226/11 o dai soggetti certificatori terzi che rispettino i requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS;
- l'articolo 25, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS ha previsto che il soggetto certificatore terzo debba possedere i seguenti requisiti:
 - adeguate e comprovate competenze professionali rispetto ai compiti connessi alla valutazione delle reti di distribuzione del gas;
 - requisiti di onorabilità;
 - requisiti di indipendenza;
- l'articolo 25, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS ha previsto che i requisiti professionali siano definiti dagli Enti locali in sede di selezione dei soggetti terzi a cui affidare il compito di certificare l'applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014;

- l'articolo 25, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS ha previsto che i soggetti certificatori debbano possedere i seguenti requisiti minimi di onorabilità:
 - i. non devono avere riportato condanne penali e non devono avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
 - ii. non devono avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
 - iii. non devono avere notizia di essere sottoposti a indagini preliminari;
 - iv. non devono essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
- l'articolo 25, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS ha previsto che, nel caso in cui l'Ente locale faccia ricorso a un soggetto terzo, fermo restando l'obbligo di rispettare qualsiasi disposizione normativa di per sé applicabile, i soggetti certificatori devono possedere i seguenti requisiti minimi di indipendenza:
 - i. non devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - ii. non devono essere coniuge, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società degli anzidetti distributori interessati, non devono essere gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dai medesimi distributori interessati, delle società che controllano questi ultimi e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - iii. non devono essere legati ai distributori interessati o alle società da questi ultimi controllate o alle società che li controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dei distributori interessati e ai soggetti di cui al punto ii. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
 - iv. non devono avere rapporti di collaborazione con imprese distributrici del gas operanti sul territorio dell'ambito territoriale interessato, inerenti all'esecuzione delle attività propedeutiche e funzionali all'espletamento dell'affidamento del servizio di distribuzione;
 - v. non possono assumere incarichi o riscuotere compensi o elargizioni dai concessionari uscenti o dagli altri soggetti a questi ultimi legati nei termini dei punti ii. e iii.;
- l'articolo 25, comma 6, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS ha previsto che gli Enti locali diano trasparenza nelle forme previste dalla legge degli incarichi relativi alla certificazione dei valori delle reti del gas rilasciate, pena l'inammissibilità al regime semplificato d'ambito;
- l'articolo 26, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS ha previsto che l'Ente locale possa incaricare quale soggetto certificatore la medesima stazione appaltante, qualora dimostri di avere le adeguate capacità professionali.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in attuazione delle disposizioni contenute nell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, procedere alla definizione delle disposizioni in materia di acquisizione della documentazione ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB per i Comuni ricadenti nel regime semplificato d'ambito *ex lege* 124/17 e, in particolare:
 - a rendere disponibili schemi specifici per la:
 - *Certificazione dell'Ente locale o del soggetto terzo certificatore sull'applicazione esclusiva delle Linee guida 7 aprile 2014;*
 - *Dichiarazione dell'Ente locale relativa al rispetto dei requisiti da parte del soggetto terzo certificatore;*
 - *Dichiarazione della stazione appaltante sul rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17;*
 - prevedere che i documenti di cui ai precedenti alinea siano resi disponibili, sotto forma di apposite maschere al fine di agevolarne la compilazione e la sottoscrizione, mediante l'utilizzo della "Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB semplificato d'ambito";
 - prevedere che l'accesso alla "Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB semplificato d'ambito" avvenga previo accreditamento della stazione appaltante e che tale accesso sia consentito alla persona fisica, dotata di *smart card* che, per conto della medesima stazione appaltante, risulti autorizzata all'accesso all'area dedicata prevista dalla determinazione 5/2014;
 - prevedere che le modalità operative per l'accesso all'area dedicata e per la fruizione della "Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB semplificato d'ambito" siano contenute in un apposito manuale d'uso per l'utilizzo della sopra citata piattaforma informatica, reso disponibile nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito *internet* dell'Autorità;
 - prevedere che eventuali versioni aggiornate della "Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB semplificato d'ambito" e del relativo manuale d'uso siano rese disponibili nella medesima sezione del sito *internet* dell'Autorità

DETERMINA

1. di prevedere che, a decorrere dal 19 luglio 2018, l'acquisizione della documentazione e dei dati necessari per le verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB ricadenti nel regime semplificato d'ambito *ex lege* 124/17, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, avvenga esclusivamente mediante la "Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB semplificato d'ambito", resa disponibile nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito *internet* dell'Autorità;
2. di prevedere che l'accesso alla "Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB semplificato d'ambito" avvenga previo accreditamento della stazione appaltante; e che tale

- accesso sia consentito alla persona fisica, dotata di *smart card*, che risulti autorizzata ad accedere, per conto della medesima stazione appaltante, all'area dedicata prevista dalla determinazione 5/2014;
3. di prevedere che le modalità operative per l'accesso all'area dedicata e per la fruizione della suddetta "Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB semplificato d'ambito", siano rese disponibili nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito *internet* dell'Autorità;
 4. in relazione al regime semplificato d'ambito *ex lege* 124/17, di rendere disponibili nella "Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB semplificato d'ambito" i seguenti specifici schemi, sotto forma di apposite maschere al fine di agevolarne la compilazione e la sottoscrizione:
 - *Certificazione dell'Ente locale o del soggetto terzo certificatore sull'applicazione esclusiva delle Linee guida 7 aprile 2014*, di cui all'Allegato CAL alla presente determinazione;
 - *Dichiarazione dell'Ente locale relativa al rispetto dei requisiti da parte del soggetto terzo certificatore*, di cui all'Allegato DRR alla presente determinazione;
 - *Dichiarazione della stazione appaltante sul rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17*, di cui all'Allegato DRC alla presente determinazione;
 5. di prevedere che eventuali versioni aggiornate della "Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB semplificato d'ambito" e del relativo manuale d'uso di cui al precedente punto 3 siano rese disponibili nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito *internet* dell'Autorità;
 6. di trasmettere la presente determinazione all'ANCI e al Ministero dello Sviluppo Economico;
 7. di pubblicare la presente determinazione sul sito *internet* dell'Autorità (www.arera.it).

Milano, 11 luglio 2018

Il Direttore
Andrea Oglietti